



COLLEGIO GEOMETRI E G. L.
DELLA PROVINCIA DI CATANIA



Ordine Regionale
Geologi Sicilia



ORDINE
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
PROVINCIA DI
CATANIA



FONDAZIONE
ORDINE ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
PROVINCIA DI
CATANIA



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

ORGANIZZANO

RIFIUTI E SANZIONI IN EDILIZIA

Venerdì 20 luglio 2018

Sala conferenze ex Educandato "San Luigi" - Via Santa Maria di Gesù n. 90 - Caltagirone

CON IL PATROCINIO:



COMUNE DI CALTAGIRONE



ASS. GEOMETRI
DEL CALATINO



ASS. ARCHITETTI
DEL CALATINO



ASS. INGEGNERI
DEL CALATINO



ADAP Onlus
Associazione dei
Dottori Agronomi
e Forestali del
Calatino sud Simeto



CONFINDUSTRIA CATANIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



LEGAMBIENTE
IL CIGNO
Sostenibile

GLI ASPETTI LEGALI E LE SANZIONI
Dott.ssa Sabrina Gambino

Art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all' articolo 192, commi 1 e 2 .

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la **confisca** dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di

proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all' articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all' articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino

all'adozione del decreto di cui all' articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236 .

GESTIONE

*Sez. 3, **Sentenza n. 21259 del 19/07/2016***

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Riporto di terra su superficie soggetta a bonifica per la riduzione dei parametri di concentrazione dei rifiuti pericolosi - Reato previsto dall'art. 256, comma primo, lett. b) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Configurabilità - Sussistenza.

In materia ambientale, ai sensi dell'art. 183, lett. z) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si considera smaltimento di rifiuti qualsiasi operazione diversa dal loro recupero; ne consegue che integra il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi, previsto dall'art. 256, comma primo, lett. b), stesso decreto, l'operazione di ricopertura di un'area da bonificare con uno strato superficiale di terra di cava al fine di riportare la concentrazione dei parametri relativi ai rifiuti pericolosi nei limiti consentiti, trattandosi di un

ricondizionamento preliminare volto a falsare le analisi degli addetti al controllo.

AMIANTO

*Sez. 7, **Ordinanza** n. 17333 del 18/03/2016*

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all'articolo 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 l'abbandono in strada senza autorizzazione di rifiuti pericolosi contenenti amianto, difettando le condizioni previste dall'art. 183 del predetto D.Lgs. per aversi un deposito temporaneo, ed in assenza dei presidi di sicurezza fissati dai decreti ministeriali vigenti. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il deposito temporaneo è comunque soggetto ai principi di precauzione e di azione preventiva imposti dalle direttive comunitarie in forza dell'art. 174 del Trattato CE).

*Sez. 3, **Sentenza** n. 52838 del 14/07/2016*

Ai fini della qualificazione giuridica di un rifiuto come **pericoloso** non è necessaria la preventiva analisi da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), essendo sufficiente che il rifiuto abbia sul piano oggettivo il carattere della pericolosità.

*Sez. 3, **Sentenza n. 9458 del 06/11/2015***

In tema di smaltimento dell'amianto, non si applicano le disposizioni dettate dal DM 6 settembre 1994 per la rimozione, l'incapsulamento e il confinamento dell'amianto quando non vi sia più la struttura incorporante da bonificare per essere andata distrutta e, pertanto, in tale ipotesi, viene in rilievo l'attività di mero smaltimento di rifiuti pericolosi.

Cass n. 30192/2017 ha qualificato come "smaltimento" la condotta del ricorrente che aveva smaltito rifiuti di amianto frammisti a terre e macerie tramite **tombamento** all'interno di un manufatto cementizio abusivo, ha escluso la natura istantanea del reato evidenziando ciò che connota in termini di permanenza la condotta atteso che si versa in un'ipotesi di deposito controllabile cui fa seguito l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183 lettera bb) Dlgs n. 152 del 2006.

L'antigiuridicità cioè cessa solo con il regolare smaltimento dei rifiuti.

misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto. L'articolo 12, comma 6 precisa, inoltre, che i rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità. Quanto alla natura del rifiuto, va ricordato che la legge si riferisce all'allora vigente d.P.R. 915/82 e che il richiamo ai rifiuti tossico nocivi deve intendersi ora riferito a quelli pericolosi, ai sensi dell'articolo 265, comma 1 del d.lgs. 152/06. È nota, poi, l'estrema pericolosità di tale sostanza, che ha capacità di indurre gravissime patologie la cui insorgenza è stata strettamente correlata dalla comunità scientifica all'esposizione alle fibre di amianto. Ciò ha determinato l'emanazione di numerose disposizioni normative finalizzate a ridurre l'uso dell'amianto ed i rischi conseguenti all'esposizione tanto nell'ambiente di lavoro che nell'ambiente esterno.

La giurisprudenza di questa Corte, in una risalente pronuncia, cui può tuttavia farsi ancora riferimento, nel considerare i rapporti tra la disciplina generale dei rifiuti e quella contenuta in norme specifiche ha affermato, tra l'altro, che la legge n. 257 del 1992 riguarda, in via principale, la cessazione dell'impiego dell'amianto e si occupa dei rifiuti di amianto per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento di amianto, cosicché contempla fra i "rifiuti di amianto" qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente

in determinate concentrazioni applicabili, però, alle attività disciplinate dalla legge n. 257 medesima e non alla disciplina generale dei rifiuti (Sez. 3, n. 31011 del 18/6/2002, Zatti, Rv. 222390, non massimata sul punto).

8 Dunque nei casi in precedenza esaminati si tratta, come si è detto, di disposizioni speciali rispetto a quelle generali in materia di rifiuti, con la conseguenza che la disciplina generale sarà applicabile in tutti i casi non disciplinati in modo specifico.

Ciò posto, va rilevato che, nella sentenza impugnata, la Corte del merito non è incorsa in una errata lettura delle disposizioni richiamate in ricorso, che ha chiaramente citato, evidentemente a titolo esemplificativo, laddove si riferisce, in generale, ai “presidi di sicurezza in materia di rifiuti pericolosi contenenti amianto”, specificando che degli stessi si occupano disposizioni diverse da quella generale contenuta nel d.lgs. 152/06. Del resto, come osservato in ricorso, alcune disposizioni tra quelle richiamate riguardano materie del tutto estranee ai fatti per cui è processo. Inoltre appare evidente che i giudici dell’appello, con il riferimento censurato, hanno testualmente richiamato quanto indicato in motivazione in un provvedimento in precedenza citato (Sez. 7, n. 17333 del 18/3/2016, Passarelli, Rv. 266911) ove, nel trattare un caso di abbandono di rifiuti contenenti amianto, si è appunto affermato che “nel nostro ordinamento, i presidi di sicurezza in materia di rifiuti pericolosi contenenti amianto sono specificamente previsti non solo dalla norma generale dell’art. 183 del

D.Lgs. cit. ma anche dal D.M. 29 luglio 2004, n. 248 e da quelli del D.M. Sanità 6 settembre 1994, D.M. Sanità 26 ottobre 1995 e D.M. Sanità 20 agosto 1999, sicché anche la mancanza di presidi di sicurezza, come adeguatamente accertato nel caso in esame dai Giudici del merito, determina l'abbandono dei rifiuti, escludendo la configurabilità del deposito temporaneo."

Dunque quanto affermato in ricorso è privo di fondamento, poiché la Corte territoriale ha applicato, ai rifiuti di cui all'imputazione, la disciplina generale in base alla loro classificazione, limitandosi alla citazione di cui si è appena detto.

TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO O CON DATI DIFFORMI DEL FORMULARIO

Testo del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 6 novembre 2008), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210

Art. 6. Disciplina sanzionatoria

1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225:

a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ((ovvero incendia)) rifiuti pericolosi, speciali

ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;

b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati ((o incendiano)) i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con **la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;**

c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;

d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:

1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

- 2)** con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
- e)** chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
- f)** le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
- g)** chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;
- h)** chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a

quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

1-bis. ((Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al **sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo.**)

*Sez. 3, **Sentenza** n. 27774 del 07/10/2015 Ud.*

In tema di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, integra il reato di cui all'art. 6, primo comma, lett. d) del D.L. 6 novembre 2008, n. 172 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania"), conv. in l. 30 novembre 2008, n. 210, il trasporto di rifiuti non pericolosi **in un luogo diverso** da quello indicato nell'apposito formulario di identificazione. (Fattispecie relativa al trasporto di residui di demolizione edilizia, anziché nella discarica indicata nel predetto documento in possesso del trasportatore, in un terreno in cui era ubicato altro cantiere).

Il reato di illecito trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, era originariamente previsto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52, comma 3, il quale prevedeva l'applicabilità della pena di cui all'art. 483 c.p.. L'abrogazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, ad opera del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non ha prodotto, inizialmente, alcun effetto rilevante, in quanto l'**art. 258**, comma 4, aveva contenuto pressoché identico a quello della disposizione previgente.

L'**art. 258**, comma 4, nella formulazione originaria, stabiliva: "chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'**art. 193**, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento Euro a novemilatrecento Euro. **Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p., nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.** Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".

La disposizione così formulata prevedeva, dunque, l'applicazione della **sanzione amministrativa al trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario** ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, mentre per il trasporto nelle medesime condizioni di rifiuti **pericolosi**, la sanzione applicabile era quella stabilita dall'art. 483 c.p.. Considerato il tenore letterale della norma in esame, il richiamo all'art. 483

*real.
fine 2
anni*

c.p., veniva ritenuto, da gran parte della dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, effettuato quoad poenam (v. **Sez. 3^a n. 1040, 29 maggio 2000**; **Sez. 3^a n. 1134, 4 maggio 2000**) e, per ciò che concerneva l'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi e di uso di certificato falso durante il trasporto, si faceva invece rilevare in dottrina che, sempre secondo la formulazione letterale della norma, detto reato prescindeva dall'attività di trasporto cui veniva fatto riferimento nelle altre ipotesi di reato contemplate dall'articolo 258 nell'originaria formulazione, in quanto tale attività non veniva menzionata riguardo a tale condotta. Inoltre, l'assenza di riferimenti, in questa parte dell'articolo, ai rifiuti pericolosi, consentiva di ritenere la disposizione applicabile indipendentemente dalla pericolosità o meno del rifiuto, giustificando tale opzione ermeneutica in considerazione della oggettiva diversità tra certificato e formulario (di cui si dirà anche in seguito) ed individuando in tale disposizione una fattispecie autonoma di reato, speciale rispetto a quella prevista dall'art. 481 c.p. 9.1.

La situazione è rimasta immutata fino al 25.12.2010, data di entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, il quale, **con l'art. 35, comma 1, lett. c), ha disposto la sostituzione dell'art. 258, comma 4.** Per effetto di tale intervento correttivo, l'art. 258, comma 4, nella sua attuale formulazione così recita: "Le imprese che raccolgono e trasportano i propri **rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei

rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento Euro a novemilatrecento Euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p., a chi, nella predisposizione di **un certificato di analisi di rifiuti**, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".

L'intervento modificativo è stato effettuato in previsione della pressoché concomitante piena operatività del "SISTRI", il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti la cui introduzione era prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 189, comma 3 bis, (introdotto con il D.Lgs. n. 4 del 2008) e che era finalizzato alla trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti ed alla realizzazione, in formato elettronico, del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto ministeriale, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il 17 dicembre 2009, dando dunque attuazione alla disposizione richiamata (ed al D.L. n. 78 del 2009, art. 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009). Il contenuto del decreto ministeriale è stato successivamente modificato ed integrato prorogando, però, anche i termini originariamente fissati per la piena operatività del sistema. Il D.Lgs. n. 205 del 2010, sempre considerando l'imminente

entrata in funzione del SISTRI, che sostanzialmente comporterebbe la sostituzione della documentazione cartacea precedentemente utilizzata (MUD, Registri di carico e scarico e FIR), ha provveduto, con l'art. 16, alla sostituzione degli artt. 188, 189, 190 e 193, all'introduzione degli artt. 188 bis e 188 ter, nonché, con l'art. 36, alla previsioni di specifiche sanzioni, contemplate dagli artt. 260 bis e 260 ter.

Il D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 16, comma 2, prevedeva, tuttavia, che le disposizioni in esso contenute entrassero in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al D.M. 17 dicembre 2009, art. 12, comma 2, (quindi all'effettivo avvio del SISTRI), termine che però, come si è già detto, è stato più volte prorogato.

Al medesimo termine faceva riferimento anche il D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 39, recante disposizioni transitorie e finali, per ciò che concerneva le sanzioni relative SISTRI, prevedendone peraltro la graduazione nel primo periodo di attività del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Nessun termine era invece previsto per l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 35, con la conseguenza di una immediata efficacia delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152 del 2006, art.258, comportanti, come si è visto, un **restringimento dell'ambito soggettivo di applicabilità della disposizione non riferita più a "chiunque effettui il trasporto"**, bensì alle sole "imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)" e l'assenza dello specifico richiamo all'art. 483 c.p., per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti.

La diacronia nella vigenza delle singole decisioni è stata oggetto di pesantissime e giustificate critiche da parte della dottrina, che ha in più occasioni stigmatizzato non soltanto la singolare situazione venutasi a creare, ma anche la soluzione successivamente adottata per rimediare. Presa infatti coscienza dell'esistenza di quello che è stato da più parti definito un evidente "vuoto normativo", il legislatore è intervenuto con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, il quale, con l'art. 4, comma 2, ha apportato modificazioni al D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 39, disponendo, tra l'altro, l'inserimento dei commi 2 bis e 2 ter, che si riferiscono all'ambito di efficacia temporale del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258.

Stabilisce, in particolare, il comma 2 bis, che "anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 188 ter, commi 1, 2, 4 e 5, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 188 bis, comma 2, lett. a), e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'art. 28, comma 2, del decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 258, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto". Il D.M. n. 52 del 2011, art. 28, comma 2, come modificato dal successivo D.M. 10 novembre 2011, n. 219, stabilisce che "al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, fino al termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente regolamento rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 190 e 193, e successive modificazioni e sono soggetti alle relative sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205". Il richiamo all'applicabilità delle previgenti sanzioni risulta contenuto anche nel D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 52, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ove, nel sospendere il termine di entrata in operatività del SISTRI, si precisa che i soggetti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188 ter, "rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 190 e 193, ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. del 3 dicembre 2010, n. 205".

I precedenti arresti giurisprudenziali.

Con un prima decisione (**Sez. 3^a n. 29973, 27 luglio 2011**) si è affermato che il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione dei rifiuti o con formulario che riporti dati incompleti o inesatti, previsto come delitto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205 del 2010, **non è più previsto dalla legge come reato**, rilevando anche che la nuova fattispecie del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 bis, comma 7, introdotta sempre dal D.Lgs. n. 205 del 2010, sanziona il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI e non anche quello accompagnato dal F.I.R. o con un formulario con dati incompleti o inesatti. Nell'occasione, tuttavia, si prescindeva dall'esaminare ulteriormente le questioni derivanti dalla richiamata modifica legislativa e gli eventuali problemi di continuità normativa, in quanto la fattispecie oggetto del giudizio, riguardando rifiuti non pericolosi, doveva ritenersi **già**, sulla base della disciplina previgente come configurante, in astratto, un mero illecito amministrativo. 10.1. Una successiva pronuncia (**Sez. 3^a n. 15732, 24 aprile 2012**), in piena adesione al principio appena ricordato, si affermava che, in applicazione dei principi fissati dall'art. 2 c.p., le condotte concernenti il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti oggetto del giudizio e poste in essere antecedentemente all'intervento correttivo operato con il D.Lgs.

n. 205 del 2010, devono essere ritenute non più riconducibili all'ipotesi di reato contemplate dalla disciplina previgente. Analogo richiamo alla **sentenza 29973/2011** veniva effettuato in altra decisione (**Sez. 3^a n. 27383, 11 luglio 2012**, non massimata) pervenendo peraltro alla conclusione che per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti deve ora ritenersi applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista.

L'introduzione degli artt. 188 bis e 188 ter, e la sostituzione degli artt. 188, 189, 190, 193 e 194 avevano lo scopo di armonizzare le disposizioni sul SISTRI con quelle del D.M. 17 dicembre 2009, che lo istituiva, integrandosi con i principi della direttiva 2008/98/CE, che stabiliscono come la tracciabilità dei rifiuti debba essere garantita dalla loro produzione alla loro destinazione finale. Allo stesso scopo, il D.Lgs. n. 205 del 2010, apportava modifiche al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258 (ed all'art. 255), contestualmente inserendo i nuovi artt. 260 bis e 260 ter, predisponendo, così, **un nuovo sistema sanzionatorio adeguato al sistema di tracciabilità dei rifiuti adottato e conforme ai principi della richiamata direttiva che, nell'art. 36, richiede l'adozione, da parte degli Stati membri, di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.** Si tratta, dunque, di un impianto sanzionatorio necessariamente

coordinato, attraverso modifiche di norme esistenti e l'inserimento di nuove ipotesi di reato, con il nuovo sistema del SISTRI e che soltanto una lettura sistematica rende coerente, non avendo altrimenti senso il richiamo, presente anche nell'art. 258, al sistema di tracciamento dei rifiuti non ancora operativo ed a disposizioni, quali l'art. 188-bis, non ancora entrate in vigore. Un'ulteriore conferma della correttezza di tale soluzione interpretativa può rinvenirsi nella relazione che accompagna il D.Lgs. n. 121 del 2011. In detta relazione viene fatto presente che l'introduzione del D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 39, commi 2 bis e 2 ter, ha lo scopo di chiarire l'ambito di applicazione temporale del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, come riformulato dal "correttivo" del 2010 e che con essa sostanzialmente viene ribadito ciò che già è affermato nel medesimo D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 39, comma 1. Si legge testualmente nella relazione "(...) nella sostanza, il citato art. 39, comma 1, stabilisce, quindi, che fintanto che il SISTRI coesisterà - in un regime dualistico - con il tradizionale sistema di tracciabilità (MUD, registro di carico e scarico e formulario), non si applica l'apparato sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. n. 205 del 2010, in vista della piena operatività del SISTRI, bensì il regime sanzionatorio previgente al decreto legislativo 205/2010 che presidia la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari vigenti, e quindi - come esplicitato dai commi 2 bis e 2 ter - anche il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 258, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205". 12.3. Peraltro stabiliscono

altrettanto, come pure si è dianzi ricordato, il D.M. n. 52 del 2011, art. 28, comma 2, come modificato dal successivo D.M. 10 novembre 2011, n. 219, e il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 52, comma 1, convertito con modificazioni dalla L.7 agosto 2012, n. 134. Dunque la disposizione in esame non apporta alcuna innovazione al sistema sanzionatorio ne', tanto meno, amplia l'ambito di efficacia del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, limitandosi a meglio chiarire il significato da attribuire a quanto già disposto dal comma 1 del medesimo art. 39, dovendosi conseguentemente escludere la sussistenza di un "vuoto normativo" quale risultato della nuova e diversa formulazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, per ciò che attiene al trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti. Invero, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, trova comunque applicazione e - è appena il caso di osservarlo - ciò non comporta alcuna efficacia retroattiva della legge interpretativa, il cui effetto, una volta specificato il significato della legge interpretata, è esclusivamente la corretta applicazione di quest'ultima. Dunque l'interpretazione autentica del legislatore è applicabile anche se meno favorevole all'imputato di una interpretazione giurisprudenziale precedente.

Deve conseguentemente affermarsi il principio secondo il quale il D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 39, comma 2 bis, come modificato dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, art. 4, laddove stabilisce l'applicabilità delle sanzioni previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art. 258, nella formulazione precedente

all'entrata in vigore del presente decreto ha natura di norma interpretativa e non innovativa, con la conseguenza che dette sanzioni sono applicabili ai fatti commessi antecedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n.121 del 2011. Alla luce delle considerazioni appena svolte appare dunque evidente che la lettura delle disposizioni richiamate effettuata dai giudici del merito deve ritenersi non corretta.

I formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.).

Il formulario di identificazione è richiesto per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese e deve contenere alcuni dati essenziali (nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'instradamento; nome ed indirizzo del destinatario) la cui presenza è imprescindibile, pur non escludendosi, comunque, la possibilità che il formulario contenga ulteriori informazioni, come emerge dal tenore letterale dell'art. 193, il quale prevede anche ulteriori requisiti ed alcune esenzioni per determinate tipologie di trasporto.

Tenendo dunque conto dei contenuti e delle finalità del formulario, dottrina e giurisprudenza hanno individuato le sostanziali differenze tra detto documento ed il **certificato** cui fa sempre riferimento il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4, che punisce, sempre richiamando l'art. 483 c.p., la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi e di uso di certificato falso durante il trasporto. Si tratta, evidentemente, di atti che hanno diversa natura giuridica, poiché, come si è fatto rilevare, sebbene il formulario abbia una sua specifica valenza in ragione dei dati che obbligatoriamente vi sono contenuti e ad essi il legislatore abbia attribuito un rilievo non secondario, in ragione delle finalità di compiuta identificazione del rifiuto, come dimostra anche la previsione delle specifiche sanzioni contemplate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, nondimeno esso si concreta in una mera attestazione del privato, avendo, in sostanza, un contenuto meramente dichiarativo. Diversamente, il certificato si distingue dal formulario in ragione del fatto che esso, per definizione, risponde ad una esigenza di certezza pubblica e proviene da soggetto qualificato ed abilitato all'esercizio di una specifica professione che, nel caso previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comporta l'esternazione di dati precedentemente acquisiti attraverso specifiche metodologie concernenti natura, composizione e caratteristiche del rifiuto, tanto che, si è osservato, la specifica violazione prevista dalla disposizione in esame si porrebbe in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all'art. 481 c.p.. Del resto, **la diversità tra formulario e certificato risulta evidente anche dalla stessa formulazione della norma incriminatrice, che, con riferimento al primo, prevede la sanzione penale considerando esclusivamente i rifiuti pericolosi, mentre la predisposizione e l'uso del certificato falso prescinde da tale**

specificazione ed è conseguentemente applicabile anche ai rifiuti pericolosi.

*Sez. 3, **Sentenza** n. 52838 del 14/07/2016 Ud*

In tema di trasporto di rifiuti, la falsa attestazione contenuta nel formulario di identificazione (c.d. FIR), previsto dall'art. 193, D.Lgs. n. 152 del 2006, **non integra** il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui **all'articolo 483** cod. pen., trattandosi di documento recante mera attestazione del privato a contenuto puramente dichiarativo, avente natura diversa dal certificato di analisi di rifiuti indicato dall'art. 258, comma quarto, D.Lgs. cit.

*Sez. 3, **Sentenza** n. 3692 del 17/12/2013 Ud. (dep. 28/01/2014)*

In tema di trasporto di rifiuti pericolosi eseguito senza formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti, la parziale depenalizzazione prevista dal D.Lgs. n. 205 del 2010 è stata differita al momento in cui acquisterà piena operatività il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), per effetto dell'art. 4, comma secondo del D.Lgs. n. 121 del 2011, disposizione quest'ultima che - avendo natura di norma interpretativa e non innovativa - si applica anche ai fatti commessi

prima della sua entrata in vigore (16 agosto 2011), senza dar luogo a violazione del principio di irretroattività della legge incriminatrice.

*Sez. F, **Sentenza** n. 36275 del 25/08/2016 Ud. (dep. 01/09/2016)*

In tema di trasporto di rifiuti pericolosi eseguito senza formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti, la disposizione prevista dall'art. 4, comma secondo, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha differito la parziale depenalizzazione conseguente al D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ha natura di norma innovativa e non interpretativa, e, conseguentemente, non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (16 agosto 2011).

*Sez. 3, **Sentenza** n. 28909 del 24/01/2013 Ud.*

Lo smaltimento di rifiuti non pericolosi di natura eterogenea aventi un codice CER diverso da quello indicato nel formulario di trasporto continua ad essere sanzionato penalmente dall'art. 256, comma primo, lett. a) del d.lvo n. 152 del 2006, in quanto l'entrata in vigore del d.lvo n. 205 del 20120, istitutivo della scheda SISTRI in luogo del codice CER, che ha depenalizzato la condotta in questione, è stata rinviata per effetto dell'art.

6 del D.L. n. 138 del 2011, conv. in legge n. 148 del 2011. (Fattispecie relativa a reato commesso nel 2007).

MATERIALI BITUMINOSI – disfacimento strade

*Sez. 3, **Sentenza** n. 46227 del 23/10/2013 Ud.*

In tema di tutela dell'ambiente, i materiali bituminosi provenienti da escavazione o demolizione stradale **non sono riconducibili all'interno della categoria delle rocce e terre** da scavo, neanche dopo l'entrata in vigore degli artt. 41 e 41 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98, atteso che essi non sono costituiti da materiali naturali, ma provengono dalla lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione.

Cass. Sez. III n. 24865 del 4 giugno 2018 (Ud 8 feb 2018)
Presidente: Ramacci Estensore: Liberati Imputato: Terranova ed altri
Riutilizzo del fresato bituminoso proveniente dalla asportazione del manto stradale mediante spandimento sul suolo e il compattamento

Non è consentita la riutilizzabilità del fresato bituminoso proveniente dalla asportazione del manto stradale, in quanto le suddette modalità di smaltimento, mediante lo spandimento sul suolo e il compattamento, sono incompatibili con il riutilizzo del fresato bituminoso; quest'ultimo, inoltre, è classificato come rifiuto speciale dal Codice Europeo dei Rifiuti (CER) e può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza nessun trattamento in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito

*Sez. 3, **Sentenza n. 37280 del 12/06/2008** Ud.*

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini dell'applicabilità del regime in deroga previsto dall'art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo devono essere distinte dai materiali di risulta da demolizione, in quanto mentre lo scavo ha per oggetto il terreno, la demolizione ha per oggetto un edificio o, comunque, un manufatto costruito dall'uomo.

*Sez. 3, **Sentenza n. 14750 del 11/03/2008** Ud.*

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (art. 51, comma secondo, lett. a), D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) non è necessario che tutti i rifiuti abbandonati siano pericolosi, essendo sufficiente accertare che tale ne sia almeno uno.

CHI RISPONDE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA EDILIZIA

L'art. 183, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal cd. quarto decreto correttivo,[1] così definisce il produttore dei rifiuti:

il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

La nozione di produttore dei rifiuti da costruzione e demolizione, è ricondotta dall'interpretazione offerta dalla Suprema Corte esclusivamente a colui la cui attività ha effettivamente prodotto i rifiuti.

Sez. 3, **Sentenza n. 11029** del 05/02/2015 Ud. (dep. 16/03/2015)

In tema di gestione dei rifiuti, **l'appaltatore**, per la natura del rapporto contrattuale che lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell'intera attività, **riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto** e su di lui gravano gli obblighi di corretto smaltimento, salvi i casi

in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sull'attività dell'appaltatore, i relativi doveri si estendono anche a tale soggetto.

Sez. 3, **Sentenza n. 44457 del 21/10/2009 Ud.**

Il direttore dei lavori di un cantiere non è, per ciò solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigilanza e denuncia. (Fattispecie in tema di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti all'interno di un cantiere edile).

Diversa è la posizione per quanto riguarda il trasporto :

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

Il produttore/detentore che non controlli l'esatto conferimento del rifiuto ad un impianto regolarmente autorizzato, ha una responsabilità, sia dolosa che colposa, per concorso nel reato commesso dal terzo, che gestisce i rifiuti senza autorizzazione.

Egli non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti, consegnandoli semplicemente al trasportatore, ma la condivide con quest'ultimo, conservando un onere al buon esito del viaggio verso il sito finale, che va sottolineato, deve essere necessariamente conosciuto al momento della partenza sia dal produttore che dal trasportatore.

Trasporto "in PROPRIO".

Gli imprenditori edili, ove trasportino i propri stessi rifiuti – anche in modo occasionale e saltuario -sono sempre tenuti all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Non è necessario, quindi, ai fini della configurazione del reato di trasporto illecito di rifiuti, che il soggetto interessato svolga professionalmente l'attività di trasportatore, perché anche un unico trasporto non lo esonera dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Tale principio, oltre che evincersi dalla lettura dell'articolo 212 del T.U. Ambientale, è chiaramente enunciato dalla Giurisprudenza:

Corte di Cassazione, Se. III, 24 ottobre 2012, n. 41464.
<< Ebbene, come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass. Sez. III, 08/06/2010 n. 21655) tutte le fasi di gestione dei rifiuti, per essere legittime, devono essere precedute da autorizzazione, iscrizione o comunicazione. La violazione di tale precetto è sanzionata penalmente dal D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1.

La attività di trasporto è inserita tra quelle di gestione dei rifiuti (per la chiara norma definitoria del D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. d) e, pertanto, la mancanza di un provvedimento che la sorregga ha rilevanza penale.

La deduzione della difesa – secondo la quale l'imputato, privato cittadino, non esercitava una attività organizzata per la gestione dei rifiuti – è del tutto irrilevante in diritto: la circostanza prospettata, infatti, non lo esonerava dall'obbligo di munirsi di un titolo abilitativo perché il reato in esame si configura come istantaneo – e non abituale – e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica con la conseguenza che è sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie di reato >>.

Corte di Cassazione, Sez. III, 3 marzo 2010, n. 8300.

<< ... il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, ancorché effettuato in via eccezionale, integra il reato di cui all'art. 256 comma primo D.lgs. 152 del 2006, ove il produttore, non avvalendosi delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non autorizzati (conforme: Cass. 25/11/08, n. 9465 – 19/12/07, n. 5342) >>.

Corte di Cassazione, Sez. III, 16 dicembre 2010, n. 44398.

<< Il legislatore ha inteso confermare la necessità dell'iscrizione all'Albo – seppure con modalità semplificate – anche per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi anche propri connessi all'esercizio dell'attività di impresa in linea con le decisioni comunitarie che avevano riguardato l'articolo 30 del D. Lgs. 22/97 >>.

Nel contempo, però, è pure prevista una disciplina semplificata per l'iscrizione all'Albo (cd. iscrizione *light*) per tali soggetti; più precisamente: per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Questi, infatti, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del T.U. Ambientale, non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente.[5]

La responsabilità penale dell'impresa edile per l'illecita gestione di rifiuti

In caso di trasporto di rifiuti da costruzione e demolizione, ove l'impresa non sia iscritta all'Albo Gestori Ambientali, si configura il reato di cui all'articolo 256, comma 1, del T.U. Ambientale, così sanzionato:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

In tema di illecita gestione di rifiuti da costruzione e demolizione, non c'è dubbio che il reato di cui al comma 1 dell'art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 **non sia un reato proprio**, non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione rifiuti, dal momento che la norma fa riferimento a "chiunque".

La Corte di Cassazione – Sez. III, 15 giugno 2011, n. 23971 – ha così sentenziato:

<< In tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda.

In applicazione di tali principi è stata riscontrata **la responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni** (Cass. Penale – sez. III – 11.12.2003, n.47432).

Successivamente è stato ribadito che in tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta

di abbandono (Fattispecie riguardante un autocarro adibito al trasporto di rifiuti abbandonati in modo incontrollato e condotto da un dipendente del titolare dell'impresa) (Cass. Pen. – sez. III – n. 24736 del 18.5.2007). (Conferma sentenza del 31.3.2010 del Tribunale di Lucera, sez. dist. Apricena) >>.

Un altro reato, che afferisce sempre alla illecita gestione di rifiuti, è quello di deposito o abbandono di rifiuti, così sanzionato dall'art. 256, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 2006:

Le pene di cui al comma 1 [già sopra richiamate] si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

A differenza del trasporto illecito di rifiuti, il deposito incontrollato di rifiuti – sebbene per titolare di impresa o responsabile di ente non debba intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attività, ma anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale inquinante – costituisce un reato proprio.

La locuzione "titolari di imprese o responsabili di enti" sempre è stata interpretata estensivamente dalla Corte di Cassazione, nel senso che sono da escludere dalla responsabilità penale solo le attività del privato che si limiti ad abbandonare i propri rifiuti, al di fuori di qualsiasi intento economico (Cass. Sez. 3^a n. 9554 del 2004, Rainaldi).

Tale orientamento – Corte di Cassazione, 13 maggio 2008 nr. 19207 – è vieppiù imposto dalla *ratio* della legge, per la quale è rilevante l'effettiva attività d'inquinamento che viene posta in essere e non la qualificazione formale dell'agente, il quale, se agisce nell'ambito di un'attività economica, ancorché non formalmente titolare dell'impresa, risponde del reato di cui al comma 2 eventualmente in concorso con il soggetto che appare formalmente come titolare dell'attività.

La disciplina della tracciabilità dei rifiuti da costruzione e demolizione alla luce del D. Lgs. n. 83/2012

I produttori dei rifiuti da costruzione e demolizione, qualora non provvedano all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, possono consegnarli ad altri soggetti; ma in tal caso, hanno l'obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento.

E' indiscusso che gli stessi siano gravati dall'obbligo di smaltirli nei modi prescritti dalla legge, e che se li affidano ad un terzo, debbano accertarsi che il soggetto sia munito dei necessari provvedimenti autorizzatori.

Ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, essi rispondono a titolo di **concorso** con il soggetto qualificato, nella commissione del reato di cui all'art. **256**, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 (*Ex pluribus*: Corte di Cassazione, Sez. III, 11.07.2008, n. 28836 – 07.02.2008, n. 6101).

In quanto rifiuti speciali, i rifiuti da costruzione e demolizione sono sottoposti alla disciplina della tracciabilità e vanno, quindi, gestiti sempre secondo le regole dettate dal D. Lgs. n. 152/2006.

Su tale importante tema, è intervenuto recentemente il legislatore con il Decreto – cd. crescita – n. 83/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, che – per quel che qui rileva – ha sospeso il cd. Sistri fino al 30 giugno 2013.

SCARTI DA DEMOLIZIONE:RIFIUTI O SOTTOPRODOTTI?

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184, comma 3, lett. b), definisce come rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis in materia di sottoprodotti (v. **Sez. 3, n. 3202 del 2/10/2014** (dep. 2015), Giaccari, Rv. 262128; **Sez. 3, n. 17823 del 17/1/2012**, Celano, Rv. 252617; **Sez. 3, n. 37280 del 12/6/2008**, Picchioni, Rv. 241088; **Sez. 3, n. 33882 del 15/6/2006**, P.M. in proc. Barbati ed altri, Rv. 235114).

*Sez. 3, **Sentenza n. 33028 del 01/07/2015** Ud*

In materia di tutela penale dell'ambiente, l'attività di demolizione di un edificio **non può essere definita un "processo di produzione"** quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 152 del 2006, con

la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.

I materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, l'eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi; l'eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli che derogano alla disciplina ordinaria implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.

*Sez. 3, **Sentenza** n. 29084 del 14/05/2015 Cc.*

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256, commi 1- 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, salvo che l'interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo" o al "sottoprodotto".

La Cassazione: i materiali da demolizione sono sempre rifiuti, mai sottoprodotti (Gianfranco AMENDOLA)

Chi si occupa di rifiuti sa bene che uno dei problemi più controversi è sempre stato quello della qualifica dei materiali da demolizione (i famosi "calcinacci") : rifiuti o sottoprodotti?

Ovviamente, la questione è sostanziale; se sono rifiuti essi sono assoggettati alla normativa sui rifiuti con tutti gli obblighi (e controlli) conseguenti: autorizzazione, iscrizione all'Albo ecc. Obblighi che, invece, non sussistono se si tratta di sottoprodotti.

In proposito, è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. **184-bis**, "è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte** le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto devono trarre origine da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la

protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".

In proposito, la giurisprudenza della Cassazione è sempre stata abbastanza oscura, anche se con netta prevalenza per la tesi del rifiuto, derivata, tuttavia, nella maggior parte dei casi, dalla mancanza, nei singoli casi, della dimostrazione del contrario da parte degli imputati. Da un lato, infatti, si afferma che "gli inerti provenienti da demolizioni di edifici continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n.152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l'obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento", e dall'altro, si aggiunge che "i materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, l'eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi; l'eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli che derogano alla disciplina ordinaria implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge."

Ovviamente, possono essere sottoposti ad un processo per il loro recupero, al termine del quale perdono la qualifica di rifiuti; ma, fino a quel momento, sono rifiuti a tutti gli effetti. Anzi, si è esattamente osservato che è la stessa esigenza di trattamento ad escludere la qualifica

di sottoprodotto (incentrata sul riutilizzo diretto senza trasformazioni preliminari) .

A volte, qualche incertezza è derivata dalla confusione con le terre e rocce da scavo che, come è noto, sono soggette ad una speciale disciplina di favore, come risulta con chiarezza da una sentenza del 2013, secondo cui "il materiale bituminoso, come ogni prodotto proveniente da scavo o demolizione, può essere considerato sottoprodotto ai sensi dell'art.183, lett. qq), del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 soltanto in ipotesi di totale riutilizzazione nel rispetto delle condizioni fissate dal successivo art.184-bis al comma 1, anche in relazione all'art.185, in particolare lett.b) e c), della medesima legge. Tale conclusione risulta certamente corretta anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 dicembre 2010, n.205 e del relativo decreto ministeriale (vedi sentenze di questa Sezione, n.33577 del 4/7/2012, Digennaro; n.32797 del 18/3/2013, Rubegni e altri). Né, sul punto, risultano rilevanti le successive modifiche normative che hanno ad oggetto materiali diversi, e cioè le rocce e terre da scavo; queste ultime, infatti, sono costituite da materiali naturali oggetto di attività di estrazione o scavo, mentre i materiali bituminosi provengono da lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione, cui segue l'attribuzione di codice CER 17.04.01 002, con conseguente classificazione come rifiuto (Sez.3. n.39586 del 28/10/2005; n.12851 del 13/2/2003; da ultimo, n.7374 del 19/1/2012, rv 252101".

Recentemente, tuttavia -ed è questa una novità rilevante- la suprema Corte, tornando sull'argomento, ha introdotto una nuova argomentazione che risulta decisiva.

Ci riferiamo alla sentenza della terza sezione (rel. Ramacci) del 1 luglio 2015, n. 33028, Giulivi (relativa a materiale da demolizione impiegato per la formazione di un fondo stradale), che, a prima vista, sembra solo ripetitiva. Infatti, per escludere che si tratti di sottoprodotto, dapprima evidenzia l'argomento (definito "determinante") che manca, da parte dell'imputato, la prova della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'applicazione di tale regime derogatorio.

Subito dopo ricorda che l'art. 184, comma 3, lett. b), d.lgs. 152\06 definisce come rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo," fermo restando, attualmente (poiché, in precedenza, il riferimento riguardava l'ormai abrogato art. 186), quanto disposto dall'articolo 184-bis in materia di sottoprodotti.". Ma, in realtà, -dice la Cassazione- il richiamo all'art. 184-bis sui sottoprodotti "è esclusivamente riferito ai materiali provenienti dalle sole attività di scavo, come emerge dal tenore letterale della disposizione e dal richiamo, prima della modifica ad opera del d.lgs. 205\2010, all'art. 186, che riguardava le terre e rocce da scavo"; e non ai materiali da demolizione. Peraltro -aggiunge- **"la collocazione dei materiali derivanti da attività di demolizione nel novero dei sottoprodotti si porrebbe dunque in evidente contrasto con quanto stabilito dall'art. 184, che li qualifica espressamente come rifiuti".**

Ma, soprattutto -ed è questo l'argomento nuovo e più rilevante- per escludere che si tratti di sottoprodotto occorre ricordare che essi devono "trarre origine da un processo di produzione...".

E quindi, per dirla con la suprema Corte, "la dizione dell'art. 184, comma 1, lett. a) lascia chiaramente intendere **che il sottoprodotto deve «trarre origine», quindi provenire direttamente, da un «processo di produzione», dunque da un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali** (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia).....". Di conseguenza, " la demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all'eliminazione dell'edificio medesimo, né può assumere rilevanza, come già ritenuto da questa Corte, il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo di una costruzione, che può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni...."

La conclusione, a questo punto, è chiarissima ed obbligata.

I materiali da demolizione non possono mai essere considerati sottoprodotti, a prescindere dal loro reimpiego, anche se è certo. Sono sempre dei rifiuti e tali restano sino a che, eventualmente, saranno oggetto di un processo di recupero.

Cass. Sez. III n. 8848 del 23 febbraio 2018 (Ud 18 gen 2018)
Presidente: Di Nicola Estensore: Mengoni Imputato: Bandini
Attività di demolizione edifici o strade e disciplina dei sottoprodotti

L'attività di demolizione edifici (o strade) - non può essere definita un "processo di produzione" quale quello indicato dalla menzionata norma, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti. Di fatti, il sottoprodotto deve "trarre origine" - quindi provenire direttamente - da un "processo di produzione", dunque da un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia)

*Sez. 3, **Sentenza** n. 3202 del 02/10/2014*

In tema di rifiuti, integra il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 l'abbandono incontrollato di residui da demolizione, qualificabili come rifiuti speciali e non come materie prime secondarie o sottoprodotti quando non siano destinati, sin dalla loro produzione, all'integrale riutilizzo senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale. (Fattispecie relativa ad accumulo di notevoli dimensioni di rifiuti speciali costituiti da frammenti di mattoni e fango).

*Sez. 3, **Sentenza n. 17823** del 17/01/2012 Ud. (dep. 11/05/2012*

Integra il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 l'abbandono incontrollato di residui da demolizione, che vanno qualificati come rifiuti speciali e **non materie prime secondarie o sottoprodotti**. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la correttezza dell'affermazione della responsabilità penale, non essendo stato dimostrato che i materiali abbandonati - quali pietrame, impianti elettrici ed igienico-sanitari, elementi ferrosi e legnosi, nonché pneumatici usurati - fossero destinati, sin dalla loro produzione, all'integrale riutilizzo per la riedificazione senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale).

*Sez. 3, **Sentenza n. 28204** del 16/03/2011*

I materiali inerti provenienti da demolizione edilizia **non rientrano nel novero dei rifiuti se reimpiegati nell'ambito dello stesso cantiere**, stante la interpretazione autentica della nozione di "rifiuto" contenuta nel D.L. n. 138 del 2002, convertito con l. n. 178 del 2002.

*Sez. 3, **Sentenza n. 33882** del 15/06/2006 Cc.*

I materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l'art. 183

lett. h) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il materiale in questione non può neppure essere qualificato quale materia prima secondaria in mancanza del D.M. di attuazione previsto dall'art. 181, comma sesto, del citato D.Lgs n. 152 del 2006).

*Sez. 3, **Sentenza** n. 7465 del 15/01/2008 Ud.*

In tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, i residui di attività di demolizione di edifici, annoverati tra i rifiuti speciali dall'art. 7, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 184, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, **sono sottratti**, in quanto rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo necessitanti, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti e operazioni di recupero previste negli allegati al D.Lgs. n. 22 del 1997, **all'ambito di applicabilità delle deroghe** di cui all'art. 14 D.L. n. 138 del 2002, conv. con L. n. 178 del 2002.

*Sez. 3, **Sentenza** n. 28734 del 07/06/2011*

Gli inerti di marmo travertino non sono, di per sè, qualificabili come sottoprodotti, occorrendo a tal fine la prova certa del loro utilizzo, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi. (Nella specie gli inerti, provenienti

dall'attività di lavorazione delle cave di marmo svolta da altra società, erano depositati, senza autorizzazione, su un'area gestita dalla società dell'indagato).